

CAMERA DEI DEPUTATI  
MERCOLEDÌ 23 MARZO 2022 – ORE 15.00

~ ~

**Interrogazione a risposta immediata in Assemblea d’iniziativa dell’On. De Lorenzo (LEU)**

L’Onorevole interrogante chiede chiarimenti sulle iniziative, anche di carattere legislativo, che il Governo intende assumere in merito alla novella introdotta all’articolo 28 del d. lgs. n 165 del 2001 dall’articolo 3, comma 3 del DL n. 80 del 2021, in materia di accesso alla dirigenza, mediante riserva di una quota delle assunzioni al personale dell’amministrazione già in servizio con qualifica di funzionario.

Signor Presidente, Onorevoli Deputati,

in relazione al quesito posto dall’On.le interrogante debbo evidenziare che la novella introdotta dall’articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 80 del 2021 scaturisce dalla necessità di **dare attuazione alla Milestone 56 del Piano nazionale di ripresa e resilienza**, per la realizzazione di una riforma radicale del pubblico impiego nel cui ambito rientra anche la revisione del sistema di **incentivazione e sviluppo delle carriere**; la revisione del quadro normativo sulla mobilità verticale e sulla mobilità orizzontale.

Occorre innanzitutto **fugare ogni dubbio sul fatto che l’intervento normativo richiamato dall’Onorevole interrogante possa realizzare un effetto preclusivo per l’accesso alla dirigenza** da parte dei funzionari non collocati nelle aree apicali.

Costoro, infatti, **potranno continuare a partecipare al corso-concorso bandito dalla Scuola nazionale dell’amministrazione** ai sensi dell’articolo 7, del DPR n. 70 del 2013, al quale è destinata di una **riserva di posti non inferiore al 50 per cento** di quelli da ricoprire.

L’intervento normativo introdotto con il decreto-legge n. 80 del 2021, ha invece stabilito **che una riserva ulteriore**, non superiore al 30 per cento dei posti residui disponibili per l’accesso alla dirigenza, quindi **solo il 15 per cento del totale**, sia riservata da ciascuna pubblica amministrazione

al personale in servizio a tempo indeterminato, in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente e che abbia maturato **almeno cinque anni di servizio nell'area o categoria apicale**.

Si tratta, dunque, di una ulteriore riserva di posti destinata ad una qualifica superiore che **premia l'ulteriore specializzazione professionale del personale**, perfettamente in linea con quanto previsto dal PNRR e dagli **standard europei** e che **non pregiudica la possibilità**, per le amministrazioni, di utilizzare la rimanente quota di posti scoperti per **altre tipologie concorsuali**.

Quanto alla qualificazione di **“area o categoria apicale”** riferita ai funzionari in servizio occorre precisare che tale formulazione sintetica **individua il bacino professionale a cui destinare tale ulteriore opportunità di carriera**, stante il diverso assetto delle categorie/aree giuridiche che, nei diversi comparti di contrattazione del pubblico impiego, si presentano difformi per numerosità e caratteristiche.

Allo stato attuale con l'**ipotesi di accordo siglata il 5 gennaio u.s. per il CCNL delle funzioni centrali**, Aran e Organizzazioni sindacali hanno dato seguito al disposto normativo **individuando un'area delle “elevate professionalità” sovraordinata a quella dei funzionari di Area III**.

Comprendo, tuttavia, che la circostanza che **l'attuale ulteriore area sia di fatto priva di incaricati possa rendere necessaria una disposizione transitoria** che consenta, nelle more del popolamento della nuova area apicale, di **destinare la riserva di posti in parola al personale delle aree funzionali più elevate** individuate alla luce **del precedente assetto** e che soddisfi i particolari **requisiti di merito e di anzianità** previsti dalla norma.

In questo senso sono pronto, come sempre, ad aprirmi ad un **dialogo costruttivo** sia con il Parlamento che con le parti sociali.